



Corso di formazione per giudici tributari

Primo Modulo – I sessione

Roma - 18 e 19 Maggio 2023

Il rinvio pregiudiziale: criteri di redazione

Daniele P. Domenicucci

Referendario, Tribunale dell'UE

(Gabinetto del giudice R. Mastroianni)

Professore a contratto di Contenzioso dell'UE nelle Università di

Nancy, Padova e SciencesPo Paris

Parte I – Il rinvio pregiudiziale: criteri di redazione

➡ Cenni sulle differenti fasi del procedimento pregiudiziale

Le tecniche di redazione dell'ordinanza di rinvio

Le situazioni cd. patologiche

Cenni sulle differenti fasi del procedimento pregiudiziale

- Particolare risalto nel nuovo RP al meccanismo del rinvio pregiudiziale (prima categoria di cause sottoposte alla Corte; v. 1° considerando)
- Le norme riflettono e sono volte a disciplinare le **tre diverse fasi del procedimento**
 - *(fase ascendente) dinanzi al GN all'atto del rinvio (artt. 94, 95, 97 RP)*
 - *(fase centrale) dinanzi alla Corte (artt. 96, 98-101, 115-118 RP)*
 - Procedimento «semplificato», mediante ordinanza motivata (art. 99 RP)
 - Procedimento accelerato (artt. 105 e 106 RP)
 - Procedimento d'urgenza (artt. 107-114 RP)
 - *(fase discendente) dinanzi al GN dopo la pronuncia della Corte (artt. 102-104 RP)*

Il meccanismo del rinvio pregiudiziale: *fase dinanzi al giudice a quo*

Decisione di rinviare

- ❑ Invio dell'ordinanza di rinvio e del fascicolo di causa alla Corte

Sospensione processo nazionale in pendenza procedura Corte

- ❑ Possibile adozione di misure cautelari

Interazione tra rinvio pregiudiziale e processo nazionale

- ❑ Contatti tra cancelleria Corte e giudice del rinvio per eventuali quesiti (richieste di chiarimenti) della Corte (art. 101 RP)
- ❑ Comunicazione degli sviluppi successivi alla proposizione della domanda
 - ✓ *Rinuncia agli atti, evoluzione del diritto nazionale, illegittimità costituzionale delle norme nazionali rilevanti (sent. Di Donna, C-492/11, sul procedimento di mediazione obbligatoria), composizione amichevole, etc.* (utilità di una riunione, ai fini del rinvio, di cause simili)
 - ✓ *Eventuale decisione resa a seguito di ricorso contro la decisione di rinvio (ove ricorribile secondo il diritto interno: non ammesso nell'ordinamento italiano) e conseguenze sulla domanda*

Ricezione pronuncia pregiudiziale e riattivazione del giudizio *a quo*

- ❑ Applicazione del principio enunciato dalla Corte
- ❑ Informazione sul seguito dato alla pronuncia pregiudiziale e comunicazione decisione finale nel processo *a quo*

Spese

- ❑ Competenza del giudice del rinvio
- ❑ Gratuito patrocinio: la Corte può concederlo, nei limiti in cui non sia già assicurato a livello nazionale

Il meccanismo del rinvio pregiudiziale: *fase dinanzi al giudice a quo*

Aspetti che restano disciplinati dalle norme processuali nazionali

- Forma del provvedimento di rinvio
- Le regole relative alla determinazione della lingua processuale
- Le regole relative alla rappresentanza processuale delle parti
- La determinazione delle parti processuali
- La disciplina delle spese

Il meccansimo del rinvio pregiudiziale: *fase dinanzi alla Corte*

Introduzione della causa

- ❑ Ricezione domanda di pronuncia pregiudiziale e iscrizione della causa a ruolo (cancelleria)
- ❑ Esame preliminare a cura della Direzione Ricerca e Documentazione (**vaglio preliminare circa l'ammissibilità**)
- ❑ Traduzione nella lingua di lavoro (FR) e in tutte le altre lingue ufficiali UE

Coinvolgimento parti interessate

- ❑ Notifica alle parti interessate (art. 23 Statuto): parti giudizio *a quo*, Stati membri, Commissione UE e istituzione, organo o organismo autore dell'atto la cui validità è contestata o da interpretare
- ❑ Osservazioni parti interessate

Istruzione

- ❑ Assegnazione della causa al giudice relatore (invio relazione preliminare alla Riunione generale)
- ❑ Riunione generale: determinazione del collegio giudicante; eventuali conclusioni dell'AG; misure di organizzazione o mezzi istruttori; eventuali quesiti al giudice *a quo* (art. 101 RP)

Udienza (eventuale) e conclusioni AG (eventuali)

Eventuale ritiro (tardivo) della domanda (art. 100 RP): possibile sino alla notifica della data di pronuncia della sentenza

Deliberazione

- ❑ Progetto e adozione sentenza, traduzione nella lingua di procedura, pronuncia in udienza e invio al giudice nazionale

Il meccanismo del rinvio pregiudiziale: **procedimenti speciali (i)**

Procedimento accelerato (art. 105 RP)

- ❑ Procedimento dai termini ridotti
 - ✓ *Riduzione termini fase scritta, fissazione immediata data udienza, statuizione «sentito l'avvocato generale»*
- ❑ Giustificato dalla natura della causa in circostanze particolari
 - ✓ *Rischio elevato e imminente per la salute pubblica o l'ambiente*
 - ✓ *Incertezze su questioni fondamentali di diritto costituzionale nazionale o diritto UE*
 - ✓ *Interessi economici particolarmente rilevanti, obbligo del giudice a quo di decidere rapidamente*
 - ✓ *Il numero di soggetti o di rapporti giuridici interessati non è rilevante*

L'istituto del rinvio pregiudiziale: **procedimenti speciali (ii)**

Procedimento d'urgenza (PPU) (art. 107 RP)

- ❑ Domande relative alla Parte III, Titolo V, TFUE: spazio di libertà, sicurezza e giustizia
- ❑ Trattazione abbreviata (3-4 mesi)
 - ✓ *Sezione ad hoc, comunicazioni per via telematica fase scritta limitata e accelerata (o omessa), fissazione immediata data udienza, statuizione «sentito l'avvocato generale»*
- ❑ Giustificato solo in circostanze in cui sia assolutamente necessario, *i.e.*
 - ✓ *persona detenuta o privata della libertà (posizione giuridica persona)*
 - ✓ *potestà dei genitori o custodia dei figli nella prima infanzia (competenza giudice adito)*
 - ✓ *interessi economici, incertezza situazione parti, numero persone colpite o numero di cause sospese non rilevanti*

Parte I – Il rinvio pregiudiziale: criteri di redazione

Cenni sulle differenti fasi del procedimento pregiudiziale

 **Le tecniche di redazione dell'ordinanza di rinvio**

Le situazioni cd. patologiche

Art. 94 RP

- ❑ Contenuto della domanda

Raccomandazioni ai giudici nazionali

- ❑ Indicazioni pratiche sulla forma e sul contenuto delle domande

Art. 53(2) RP

- ❑ La Corte, sentito l'AG, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento:
 - ✓ Quando è *manifestamente incompetente* a conoscere di una causa; oppure
 - ✓ quando una domanda o un atto introduttivo è *manifestamente irricevibile*

Tecniche di redazione: le fonti

Articolo 94 Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale

Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

- a) un'illustrazione sommaria dell'oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un'illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;
- b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;
- c) l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale

Tecniche di redazione: le fonti

Raccomandazioni ai giudici nazionali

- indicazioni pratiche, prive di valore vincolante (cd. soft law)
 - *tuttavia*, vengono richiamate (sempre) più spesso nel testo delle ordinanze di inammissibilità
- mirano ad orientare i GN sull'opportunità di procedere o meno ad un rinvio pregiudiziale e a fornire loro indicazioni utili su come redigere il provvedimento di rinvio e su come formulare i quesiti da sottoporre alla Corte

Tecniche di redazione: la tempistica del rinvio

Possibilità di rinvio in qualsiasi momento del processo

- ❑ Valutazione propria del giudice *a quo*
 - ✓ *Necessità di definire con chiarezza il contesto di fatto e di diritto e le questioni giuridiche sollevate, auspicabilmente nel rispetto del principio del contraddittorio*
 - ✓ *Problematica delle parti intervenienti*
 - Possono partecipare al processo dinanzi alla Corte solo qualora abbiano acquisito formalmente lo *status* di parte processuale nell'ambito del processo *a quo* ai sensi del diritto nazionale

Tecniche di redazione: la **forma** della domanda (i)

Forma libera...

- ❑ «... qualsiasi forma ammessa dal diritto nazionale per gli incidenti processuali»
 - ✓ *L'art. 3, co, 1, l. 13 marzo 1958, n. 204 stabilisce che gli organi della giurisdizione ordinaria e speciale emettono **ordinanza** con la quale, riferiti i termini e i motivi dell'istanza, con cui fu sollevata la questione, dispongono l'immediata trasmissione degli atti alla Corte di giustizia e sospendono il giudizio in corso*

...ma con alcuni avvertimenti: «**parlare oscuramente lo sa fare ognuno, ma chiaro pochissimi**» (Galileo Galilei)

- ❑ Struttura dell'ordinanza
 - ✓ «...**redazione semplice, chiara e precisa, senza elementi superflui**»
 - ✓ *Necessità di traduzione per notifica interessati (soprattutto SM) ex art. 23 Statuto*
 - Procedimento: decisione di rinvio ⇒ cancelleria Corte (funzionario che comprende lingua di procedura) ⇒ analisi preliminare a cura della Dir. RD ⇒ traduzione FR
 - ✓ *Necessità di tener conto di **culture giuridiche diverse** (giudici, referendari, etc.)*
- ❑ Chiarezza e concisione
 - ✓ *Lunghezza: **10 pagine** circa, salvo cause estremamente complesse*
 - rischio di traduzione parziale (con *omissis*) a discrezione del giurista linguista
 - necessaria una selezione degli argomenti rilevanti (evitare copia/incolla atti delle parti) e degli estratti della normativa e giurisprudenza rilevanti
 - ✓ *Evitare subordinate; troppi avverbi; assicurare utilizzo appropriato della punteggiatura; evitare formule in «giuridichese»*

Tecniche di redazione: **forma** della domanda (ii)

...avvertimenti (segue)

❑ Forma dell'ordinanza

- ✓ *Dattilografata, con **paragrafi numerati** (ispirarsi alle sentenze della Corte)*
 - Utilizzo di titoli e sottotitoli
- ✓ *Datata e firmata, trasmessa per via telematica (email, con testo in formato modificabile) o postale*
- ✓ *Possibile (auspicabile) invio tramite sistema e-Curia*

❑ Allegati

- ✓ *Documenti rilevanti e utili (recapiti parti e rappresentanti)*
- ✓ *Fascicolo di causa (copia o originale)*
 - Consultabile dagli interessati ⇒ attenzione ai dati personali sensibili (i.e. **anonimizzazione**, ad opera del giudice *a quo*, dei nomi e elementi di identificazione delle persone fisiche menzionate o interessate nella causa principale, v. art. 95 RP)

Tecniche di redazione: il **contenuto** della domanda (i)

Eventuale riferimento all'art. 94 RP

- ❑ Integrazione nel testo dell'ordinanza (prassi)

Illustrazione sommaria dell'oggetto della controversia e dei fatti rilevanti accertati da giudice *a quo* (o circostanze di fatto rilevanti)

- ❑ Necessità di (i) capire se si applica il diritto UE; (ii) valutare se le disposizioni UE citate sono pertinenti e (iii) dare la possibilità agli interessati di esprimersi
- ❑ Le informazioni del giudice *a quo* sono la sola 'fonte ufficiale' su cui si basa la Corte (fanno fede anche in caso di contestazione delle parti) (C-33/18, C-62/12, Kostov; C-378/07, Angelidaki)

Norme (e giurisprudenza) nazionali applicabili

- ❑ Attenzione alla comprensibilità della legislazione applicabile
 - ✓ *La Corte **non applica, né interpreta** il diritto nazionale*
 - ✓ *Evitare abbreviazioni, indicare riferimenti completi (pubblicazione, modifiche) e applicabilità nel tempo (e, in materia penale, lo ius superveniens favorevole): la maggior parte dei giudici e referendari non conoscono la lingua italiana e in ogni caso il diritto italiano*
 - ✓ **NB** *Il giudice nazionale, di regola, non è nella formazione (tranne ovviamente la Grande Sezione)*

Tecniche di redazione: il **contenuto** della domanda (ii)

Indicazione delle disposizioni diritto UE oggetto della domanda

- ❑ La Corte può verificare se ci siano altre disposizioni di diritto UE applicabili

Motivi del rinvio e collegamento diritto UE $\Rightarrow$ fattispecie nazionale

- ❑ La Corte deve verificare il carattere rilevante e reale della questione
 - ✓ *Motivi relativi alla scelta delle disposizioni UE invocate*
 - ✓ *Collegamento tra tali disposizioni e le norme nazionali*

Esposizione solo argomenti rilevanti delle parti

- ❑ La domanda è tradotta, gli allegati no
- ❑ Permette partecipazione più efficace degli interessati
- ❑ Possibilità di porre domande alle parti (per iscritto o in udienza)

Tecniche di redazione: il **contenuto** della domanda (iii)

Punto di vista del giudice *a quo*

- ❑ Utile per stabilire come intende applicare il diritto UE alla fattispecie all'origine del rinvio
 - ✓ *Necessario in caso di PA o PPU*

Questioni pregiudiziali

- ❑ In una sezione distinta e chiaramente individuata della domanda
 - ✓ *I quesiti sono tradotti e pubblicati in GUUE: unica fonte di informazione circa l'esistenza di cause pendenti che sollevano dubbi simili (v. anche notiziario a cura della Corte di Cassazione)*
- ❑ All'inizio o alla fine della domanda
- ❑ Comprensibili «già da sole»

Tecniche di redazione: il **contenuto** della domanda (iv)

Elementi aggiuntivi per la redazione della domanda di PA o di PPU

❑ Contenuto

- ✓ *Circostanze di diritto e di fatto che stabiliscono l'urgenza*
- ✓ *Rischi nel caso di applicazione del procedimento ordinario*
- ✓ *Particolarmente importante il punto di vista del giudice a quo*

❑ Forma

- ✓ *Scevera di ambiguità (per consentire alla cancelleria di constatare immediatamente l'urgenza della domanda)*
- ✓ *Precisare quale procedimento d'urgenza è richiesto*
- ✓ *Richiamo alla disposizione pertinente (art. 105 o 107 RP) in un punto chiaramente identificabile dell'ordinanza di rinvio (intestazione o atto distinto), eventuale menzione in lettera accompagnamento*
- ✓ *Particolare importanza del carattere sintetico della domanda*

Comunicazioni

- ❑ Preferenza comunicazioni per via telematica ⇒ e-Curia

Tecniche di redazione: il contenuto della domanda (v)

TRIBUNALE DI TORINO

*«Se ai sensi degli artt. 4 [del protocollo n. 7] e 50 [della Carta], sia conforme al diritto comunitario la disposizione di cui all'art. 10 bis D. lgs. 74/00 nella parte in cui consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto (**omissione [del] versamento delle ritenute**), sia già stato destinatario della sanzione amministrativa irrevocabile di cui all'art. 13 d. lgs. 471/97 (con l'applicazione di una sovrattassa)».*

TRIBUNALE DI BERGAMO

*«Se la previsione dell'art. 50 [della Carta], interpretato alla luce dell'art. 4 [protocollo] n. 7 [della CEDU] e della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, osti alla possibilità di celebrare un procedimento penale avente ad oggetto un fatto (**omesso versamento IVA**) per cui il soggetto imputato abbia riportato sanzione amministrativa irrevocabile».*

Tecniche di redazione: il contenuto della domanda (vi)

RISPOSTA DELLA CORTE AL QUESITO DEL TRIBUNALE DI TORINO

«La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione posta dal Tribunale ordinario di Torino (Italia), con ordinanza del 27 ottobre 2014.».

RISPOSTA DELLA CORTE AL QUESITO DEL TRIBUNALE DI BERGAMO

«1) *L'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta entro i termini di legge, qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato articolo 50, purché siffatta normativa*

– sia volta ad un obiettivo di interesse generale tale da giustificare un simile cumulo di procedimenti e di sanzioni, vale a dire la lotta ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto, fermo restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi complementari,

– contenga norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l'onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti, e

– preveda norme che consentano di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato di cui si tratti.

2) *Spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto del complesso delle circostanze del procedimento principale, che l'onere risultante concretamente per l'interessato dall'applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso.».*

La domanda legislativa di trasferimento al Tribunale della competenza a conoscere delle questioni pregiudiziali in materie specifiche

- la competenza (astratta) del Tribunale in materia pregiudiziale esiste da oltre vent'anni (art. 256 TFUE)
- non è una competenza generale, estesa all'insieme dei settori disciplinati dal diritto dell'Unione: è destinata ad essere esercitata in materie specifiche (DPP incentrate su tali materie che non devono sollevare questioni relative all'interpretazione o alla validità del diritto dell'Unione di carattere orizzontale)
- quattro parametri per individuare le materie:
 - materie chiaramente identificabili alla lettura della DPP e sufficientemente distinguibili dalle altre materie
 - materie che sollevano poche questioni di principio e
 - materie nelle quali la Corte di giustizia ha sviluppato una consistente giurisprudenza;
 - materie che conducano a un numero di rinvii pregiudiziali sufficientemente significativo
- sei materie: **I**VA; **d**iritti di **a**ccisa; **c**odice **d**oganale; **c**lassificazione **t**ariffaria **d**elle **m**erci **n**ella **n**omenclatura **c**ombinata; compensazione pecuniaria e assistenza dei passeggeri; sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra
- *Guichet unique*
- garanzie procedurali: sezioni specializzate; sezione intermedia; designazione AG per ogni causa

Parte I – Il rinvio pregiudiziale: criteri di redazione

Cenni sulle differenti fasi del procedimento pregiudiziale

Le tecniche di redazione dell'ordinanza di rinvio



Le situazioni cd. patologiche

L'inammissibilità delle questioni pregiudiziali

In *passato* la CG è stata *restia nel negare la propria competenza* ai sensi dell'art. 267 TFUE ed è stata spesso *generosa nel valutare l'ammissibilità delle questioni pregiudiziali* (QP)

Tuttavia, il significativo ampliamento della giurisdizione della CG, da una parte, e il progressivo allargamento dell'UE, dall'altra, hanno avuto un impatto importante sulla capacità della CG di trattare le cause con la dovuta celerità, mantenendo al contempo inalterata la qualità delle decisioni

Si è delineato così un **approccio sempre più attento e rigoroso nell'esame delle ordinanze di rinvio**

scrutinio preliminare volto a stabilire se la CG è competente, se l'ord. di rinvio è completa e se i quesiti posti sono ammissibili, v. art. 94 RP CG

Situazioni 'patologiche': controversia fittizia

Le cause Foglia/Novello I e II

❑ Sent. C-104/79 (punti 10-11)

- ✓ *Le parti nella causa di merito intendono ottenere la condanna del regime fiscale francese dei vini liquorosi attraverso l'espedito di un procedimento dinanzi ad un giudice italiano tra due parti private che si erano accordate sul risultato da conseguire e che avevano inserito una determinata clausola nel loro contratto per indurre il giudice italiano a pronunciarsi sul punto*
- ✓ *La funzione dell'art 267 TFUE è quella di fornire ai giudici gli elementi di interpretazione loro necessari per la soluzione di controversie effettive loro sottoposte. Se, mediante accorgimenti del tipo di quelli sopra descritti, la Corte fosse obbligata a pronunciarsi, si arrecherebbe pregiudizio al sistema dell'insieme dei rimedi giurisdizionali di cui dispongono i singoli per tutelarsi contro l'applicazione di leggi fiscali contrarie al trattato*

❑ Sent. C-224/80 (punto 18)

- ✓ *Domanda di sentenza dichiarativa (al giudice nazionale)*
- ✓ *L'art 267 TFUE affida alla Corte il compito non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche ma di contribuire all'amministrazione della giustizia negli SM. Ad essa non compete pertanto la soluzione di questioni di interpretazione che le siano proposte nell'ambito di schemi precostituiti dalle parti al fine di indurla a pronunciarsi su taluni problemi di diritto comunitario non rispondenti ad una necessità obiettiva inerenti alla definizione di una controversia*

Situazioni 'patologiche': situazioni puramente interne

Nozione

- ❑ Fattispecie che non presentano **alcun fattore di collegamento** a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto dell'UE e i cui elementi sono tutti confinati all'interno di un unico Stato membro (i.e. assenza di qualsiasi elemento transfrontaliero)

Eccezioni di matrice giurisprudenziale (v. sent. *Ullens de Schooten*, C-268/15)

- ❑ Il rischio di discriminazioni alla rovescia e la c.d. fattispecie transfrontaliera equivalente
 - Il diritto nazionale impone di riconoscere a un cittadino gli stessi diritti di cui avrebbe beneficiato, in base al diritto dell'UE, un cittadino di un altro SM nella medesima situazione (i.e., la legge nazionale vieta ogni discriminazione alla rovescia a danno dei propri cittadini)
 - Art. 53 legge 234/2012 : «*Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea*» (sent. *Memoria e Dall'Antonia*, C-342/17)
- ❑ L'applicabilità (indiretta) del diritto dell'UE in virtù di un rinvio ad opera del diritto nazionale (che adotta, per situazioni di carattere interno, un approccio identico al diritto UE)
- ❑ La sussistenza di un interesse transfrontaliero certo (appalti sotto soglia e concessioni)
- ❑ L'annullamento di misure indistintamente applicabili

Obbligo di motivazione rafforzato: il giudice *a quo* ha l'onere di indicare, conformemente all'art. 94 RP, sotto quale profilo, malgrado il suo carattere puramente interno, la controversia nazionale presenti un elemento di collegamento con le norme del Trattato che rende l'interpretazione in via pregiudiziale richiesta necessaria alla sua soluzione

Situazioni 'patologiche': interpretazione (isolata) della Carta

- ✓ *Le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto UE (art. 51, co. 1) e non estendono le competenze dell'UE (art. 51, co. 2) definite nei Trattati:*
 - Secondo una costante giurisprudenza, i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'UE si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'UE e non al di fuori di esse (sent. Åkerberg Fransson, C-617/10).
- ✓ *Non è dunque possibile valutare alla luce della Carta una normativa nazionale che non rientri nell'ambito di applicazione del diritto UE*
- ✓ *L'ordinanza di rinvio deve indicare gli elementi concreti che permettono di considerare che l'oggetto del procedimento principale riguardi l'interpretazione o l'applicazione di una norma dell'UE diversa da quelle contenute nella Carta (ord. KE, C-185/19)*

Situazioni 'patologiche': incompletezza della domanda

Assenza dei requisiti di cui all'art. 94 RP

- ❑ a) illustrazione sommaria dell'**oggetto** della controversia nonché dei **fatti** rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni
- ❑ b) contenuto delle **norme nazionali** applicabili alla fattispecie e, se del caso, la **giurisprudenza** nazionale in materia
- ❑ c) illustrazione dei **motivi** che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il **collegamento** che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale

Situazioni 'patologiche': conseguenze (rigetto della domanda)

Incompetenza

- ❑ Validità o interpretazione diritto nazionale o situazioni di fatto
- ❑ Validità di una disposizione primaria dell'UE (Trattati)
- ❑ Non applicabilità diritto UE (c.d. 'situazioni puramente interne') (*giurisprudenza oscillante*)
- ❑ Interpretazione (isolata) della Carta dei diritti fondamentali dell'UE
- ✓ *Le disposizioni della Carta si applicano esclusivamente nell'attuazione del diritto UE (art. 51, co. 1) e non estendono le competenze dell'UE (art. 51, co. 2), necessaria indicazione norma diritto UE (≠ Carta) applicabile*

Irricevibilità (*rectius* inammissibilità)

- ❑ Quesito ipotetico o controversia fittizia
- ❑ Mancata/insufficiente descrizione degli elementi di fatto e di diritto (funzionale alla complessità della causa) (inosservanza dei requisiti di cui all'art. 94 RP)

Divergenze giurisprudenziali tra incompetenza e irricevibilità

- ❑ Incompetenza (limite alla giurisdizione della Corte) vizio insanabile vs irricevibilità (errore procedurale) sanabile con nuova domanda conforme (es., *easyJet Airline*, C-241/18): *il giudice a quo conserva la facoltà di proporre una nuova domanda quando sia in grado di fornire alla Corte l'insieme degli elementi che le consentano di statuire - vari precedenti*
- ❑ Terminologia non sempre coerente, situazioni che si prestano a entrambe le analisi (es. situazioni puramente interne): *de facto*, nessuna rilevanza pratica ⇒ **rigetto della domanda**

Parte II – applicazione pratica

Analisi ordinanze di rinvio italiane in materia tributaria

con riferimento agli elementi essenziali di un'ordinanza di rinvio

Analisi ordinanze di rinvio

Discussione sul contenuto delle ordinanze esaminate con riferimento agli elementi essenziali di un'ordinanza di rinvio:

- ☒ ~~Autore della domanda (giudice a quo)~~
 - ☒ ~~Eventuali commenti sulla natura giurisdizionale dell'autore del rinvio~~
- ☐ Descrizione parti, oggetto del procedimento principale e fatti pertinenti
 - ✓ Completezza con riferimento agli elementi necessari per statuire, chiarezza espositiva
- ☐ Disposizioni giuridiche pertinenti
 - ✓ Completezza e chiarezza dell'esposizione delle disposizioni nazionali pertinenti
 - ✓ Indicazione sufficiente delle disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione
 - ✓ Eventuali riferimento alla giurisprudenza pertinente
- ☐ Motivazione del rinvio (nesso di collegamento)
 - ✓ Indicazione delle ragioni del rinvio ed esposizione della posizione del giudice a quo
- ☐ Questioni pregiudiziali
 - ✓ Completezza, chiarezza e pertinenza delle questioni
- ☒ ~~Aspetti formali~~
 - ☒ ~~Formato, caratteri, numerazione, finalizzazione, invio~~

Parte III – caso pratico

Redazione schematica di un'ordinanza di rinvio

- ❑ Fattispecie fittizia (ispirata ad una fattispecie reale)
- ❑ Utilizzo degli elementi di fatto e diritto forniti

Discussione di gruppo

- ❑ Impressioni a caldo
- ❑ Descrizione elementi di fatto
- ❑ Descrizione elementi di diritto (nazionale e UE)
- ❑ Motivazione necessità del rinvio (nesso di collegamento)
- ❑ Formulazione quesito

Parte IV – Conclusioni



Grazie dell'attenzione!

daniele.domenicucci@curia.europa.eu